Soggetti obbligati

Le sanzioni del Registro imprese vengono applicate a tutti i soggetti obbligati che non provvedono all’iscrizione o al deposito di una determinata pratica o denuncia nel Registro imprese (art. 5, legge 689/81).

I soggetti obbligati variano in base alla natura giuridica dell'ente:

- **Società semplici**: tutti i soci amministratori o i liquidatori.
- **Società in nome collettivo (S.n.c.) o in accomandita semplice (S.a.s.)**: tutti i soci amministratori, i soci accomandatari o i liquidatori.
- **Consorzi**: tutti gli amministratori.
- **Società estere con stabile organizzazione in Italia (unità locale o sede secondaria)**: il preposto alla sede secondaria.
- **Società di capitali e cooperative**:
    - tutti gli amministratori (qualora i soggetti obbligati siano gli amministratori);
    - tutti i sindaci effettivi (qualora i soggetti obbligati siano i sindaci);
    - tutti gli amministratori e il notaio (quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio);
    - per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.
- **Notaio**: per determinate pratiche in cui la legge attribuisce a tale professionista l'obbligo esclusivo o concorrente di deposito.

Società

Il verbale di accertamento **viene notificato** sia **ai soggetti obbligati** in via principale (es. amministratori, sindaci, liquidatori) sia **alla società** in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/198. La notifica viene eseguita tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in subordine, a mezzo raccomandata A/R.

Responsabilità personale

La responsabilità della violazione amministrativa contestata ricade personalmente sugli amministratori (nelle società di capitali anche sui sindaci, se obbligati), che sono quindi i destinatari del verbale di accertamento e sono tenuti al pagamento della sanzione.

Pagamento

La notifica del verbale a più destinatari implica che la sanzione e le relative spese indicate nel verbale debbano essere versate da ciascun destinatario del verbale stesso.

Qualora la società provveda al pagamento integrale dell’importo dovuto per il verbale, comprensivo di sanzioni e spese, non è richiesto alcun ulteriore versamento, per il medesimo importo, da parte degli altri soggetti coinvolti.

Importi relativi a violazioni degli obblighi previsti per il Registro delle Imprese

	VIOLAZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	PAGAMENTO LIBERATORIO
1	Omessa esecuzione nei termini di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle Imprese da parte di società e consorzi (art. 2630 c.c.)	103,00 €	1.032,00 €	206,00 €
	Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza	34,33 €	344,00 €	68,66 €
2	Omesso deposito nei termini di bilanci societari di esercizio (art. 2630 c.c. secondo comma)	137,33 €	1.376,00 €	274,66 €
	Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza	45,78 €	458,67 €	91,56 €
3	Omessa convocazione dell’assemblea da parte di amministratori e	1.032,00 €	6.197,00 €	2.064,00 €

	VIOLAZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	PAGAMENTO LIBERATORIO
	sindaci (art. 2631 c.c.)			
	In caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei soci	1.376,00 €	8.263,00 €	2.752,00 €
4	Inosservanza dell'obbligo di iscrizione di eventi da parte di imprese individuali o di deposito di atti da parte di notai (art. 2194 c.c.)	10,00 €	516,00 €	20,00 €

Contatti

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Responsabile

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Email

accertamento.sanzioni@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (inviare sempre una mail ad accertamento.sanzioni@fi.camcom.it con il quesito che si intende porre)

Note

Per informazioni sui verbali ricevuti, scrivere alla mail accertamento.sanzioni@fi.camcom.it indicando un contatto telefonico.

Ultima modifica

Gio, 03/09/2026 - 15:15

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia